



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/ 1513

Roma, 20 luglio 2004

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

OGGETTO: Quantitativi di sostanze detenute in un deposito di prodotti petroliferi e campo di applicazione del D.Lgs.334/99.

In riscontro ad alcuni quesiti concernenti l'oggetto e con riferimento alla nota prot.n.DCPST/A4/509/RS del 10 marzo 2003 con la quale sono stati forniti alcuni indirizzi in merito all'assoggettabilità dei depositi di benzine e gasoli al D.Lgs.334/99, si formulano i seguenti ulteriori chiarimenti.

Qualora in un unico deposito siano detenuti prodotti petroliferi diversi ma riconducibili, attraverso le frasi di rischio riportate nelle schede di sicurezza, alla stessa categoria dell'Allegato I, Parte 2, deve essere applicata la "regola della somma" di cui alla nota 4, così come previsto al punto 5 dell'introduzione allo stesso Allegato.

Al punto a) della nota si legge, infatti, che "detta regola si applica per le sostanze ed i preparati della parte 1 presenti, in quantità inferiore alla quantità limite, insieme alle sostanze della parte 2 che appartengono alla stessa categoria".

Si richiama, pertanto, la massima attenzione in particolare nel caso in cui vengano attivate presso i Comandi le procedure di cui al D.P.R.37/98 finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per nuovi depositi di prodotti petroliferi.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Nel ricordare che per le caratteristiche di una sostanza, deve essere fatto riferimento alla scheda di sicurezza aggiornata fornita dal gestore, si invitano gli Uffici in indirizzo a verificare con cura la documentazione in proprio possesso e, qualora necessario, a richiedere tempestivamente eventuali integrazioni o chiarimenti al fine di poter definire correttamente gli obblighi del gestore sia per gli aspetti di prevenzione incendi, sia nel campo dei rischi di incidente rilevante.

Si raccomanda, pertanto, l'attenta rilettura della nota 4 citata, anche con riferimento alle competenze in materia di controllo sulle attività industriali a rischio di incidente rilevante attribuite ai C.T.R. dal Consiglio di Stato con il noto parere N.3510/2003 del 26 novembre 2003.

IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F.
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)